

Deliberazione n. 38/2021/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

***: riuniti mediante collegamento telematico**

Adunanza del 17 marzo 2021

Comune di Bologna

**Ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie
al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019
(art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG e l'allegata relazione del 10 dicembre 2019 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - relazione 2019;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 - delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle

partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2021, che prevede l'esame, sulla base di specifici criteri selettivi, dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché il completamento dell'esame degli analoghi provvedimenti adottati nel 2018 e nel 2019;

Vista la propria deliberazione n. 8/2021/INPR, adottata nell'adunanza del 3 febbraio 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020;

Considerato che il Comune di Bologna risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di ricognizione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 20 dicembre 2018 e relativi allegati, avente ad oggetto l'approvazione del Documento unico di programmazione 2019-2021 Sezione strategica e Sezione operativa e, in particolare, la Sezione operativa-parte 2, capitolo 15, del predetto documento denominato "Stato di attuazione della Revisione straordinaria delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Bologna e ricognizione ordinaria anno 2018 dell'assetto complessivo delle stesse alla data del 31/12/2017".

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 149 del 19 dicembre 2019 e relativi allegati, avente ad oggetto l'approvazione del Documento unico di programmazione 2020-2022 Sezione strategica e Sezione operativa e, in particolare, la Sezione operativa-parte 2, capitolo 17, del predetto documento denominato "Stato di attuazione della Revisione straordinaria delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Bologna e ricognizione ordinaria anno 2019 dell'assetto complessivo delle stesse alla data del 31/12/2018";

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 17 dicembre 2020 e relativi allegati, avente ad oggetto l'approvazione del Documento unico di programmazione 2021-2023 Sezione strategica e Sezione operativa e, in particolare, la Sezione operativa-parte 2, capitolo 16, del predetto documento denominato "Stato di attuazione della Revisione straordinaria delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Bologna e ricognizione

ordinaria anno 2020 dell'assetto complessivo delle stesse alla data del 31/12/2019”;

Vista la documentazione trasmessa dal Comune in data 04 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata, mediante collegamento telematico, per la camera di consiglio del 17 marzo 2021;

Udito il relatore Marco Pieroni;

PREMESSO

1. Con **deliberazione n. 32/2016/VSGO** del 24 marzo 2016, la Sezione ha esaminato i piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 611, e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, tra gli altri, quello predisposto dal Comune di Bologna.

Dal piano dell'Ente risultava un perimetro societario di 16 partecipazioni dirette; la rappresentazione delle società partecipate in via indiretta, limitatamente a quelle detenute dagli organismi societari, veniva rappresentata solo all'interno della relazione tecnica.

La Sezione, nell'esaminare il piano di razionalizzazione con la deliberazione citata, aveva rilevato, in particolare, i seguenti aspetti:

- incompletezza del piano non essendo state indicate le partecipazioni tramite organismi non societari;
- genericità delle previsioni sulla riduzione dei costi.

2. In seguito, con deliberazione n. 30/2017/VSGO, questa Sezione ha esaminato la relazione sui risultati conseguiti con il piano operativo di razionalizzazione, presentata dal Comune di Bologna ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, formulando le seguenti osservazioni.

Relativamente alla società Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a., si è rilevata la mancata indicazione di tempi certi per l'avvio delle procedure di dismissione. Con riferimento alla società Interporto Bologna spa, la Sezione ha preso atto dei tentativi esperiti dal Comune per la cessione delle proprie quote nella società e della decisione di rinviare la dismissione in un periodo successivo all'attuazione dei piani industriale e strategico deliberati dall'organo di amministrazione. Per quanto concerne le operazioni di parziale dismissione della partecipazione in Aeroporto G. Marconi spa poste in essere nel corso dell'esercizio 2015, la Sezione ha confermato i rilievi già contenuti nella relazione allegata al giudizio di parifica per l'esercizio 2015 (delibera 66/2016/PARI) in merito alla cessione delle azioni della Regione Emilia-Romagna, evidenziando, che l'alienazione delle partecipazioni detenute da pubbliche amministrazioni in società di capitali deve

realizzare corrispettivi adeguati ai valori di mercato delle azioni mentre, nel caso in esame, il valore della quotazione di mercato del titolo è stata ampiamente e costantemente superiore rispetto a quello del collocamento. Con riguardo alla società AFM s.p.a. che gestisce il servizio pubblico delle farmacie comunali, è stata sottolineata la necessità di valutarne il mantenimento anche alla luce del testo unico, considerando se, in relazione al contesto socioeconomico nel quale la farmacia si trovava ad operare, lo svolgimento di tale attività potesse essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016 (d'ora in avanti, per brevità, tusp).

3. Il Comune di Bologna ha trasmesso in data 9 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal comma 3 dell'art. 24 del tusp, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Consiglio comunale sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie.

3.1 Il suddetto piano di razionalizzazione è stato esaminato da questa Sezione nella deliberazione n. 65/2018/VSGO, approvata nell'adunanza del 13 marzo 2018. La revisione ha riguardato tutte le partecipazioni societarie dirette, nonché quelle indirette possedute tramite Bologna servizi cimiteriali s.r.l., Centro agro-alimentare di Bologna s.p.a. e Fondazione cineteca di Bologna.

3.2 In merito alle determinazioni adottate, la Sezione ha rilevato gli aspetti di seguito sintetizzati.

3.3 Con riguardo alla partecipazione in Fiere internazionali di Bologna spa, società a capitale pubblico maggioritario, è stato evidenziato che il controllo di cui all'art. 2359 del codice civile può ricorrere anche nell'ipotesi in cui più pubbliche amministrazioni lo esercitino congiuntamente, a prescindere dalla formalizzazione di un coordinamento altrimenti evincibile da comportamenti concludenti di cui, nella fattispecie all'esame, sono indici univoci le scelte strategiche condivise dai soci pubblici di deliberare aumenti di capitale per finanziare i rilevanti investimenti previsti dal Piano di Sviluppo della Fiera. E' stata inoltre segnalata la necessità di un adeguamento della previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione, attualmente previsto unicamente in forma collegiale (da cinque a nove membri), alle prescrizioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del tusp e di includere nella prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del medesimo t.u., le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Fiere internazionali di Bologna s.p.a.

3.4 Attraverso la Fondazione Cineteca di Bologna, il Comune possiede partecipazioni indirette di primo livello nelle società Modernissimo srl (83,62 per cento) e L'Immagine ritrovata srl (100 per cento) e, tramite quest'ultima, partecipazioni indirette di secondo livello nelle società L'Immagine ritrovata Asia Ltd, con sede a Hong Kong (51 per cento) e L'Image retrouvee sas, con sede a Parigi (51 per cento). Per quanto riguarda la scelta di non dismettere le due partecipate estere, è stata rilevata la carenza della motivazione sul mantenimento sotto il profilo della "stretta necessità" dello svolgimento all'estero di un'attività da parte di un organismo di pertinenza di un ente territoriale locale.

In riferimento a "L'Immagine ritrovata srl" è stata, poi, sottolineata la necessità di un pieno allineamento a quanto prescritto dall'art.11, commi 2 e 3 del tusp.

Infine, relativamente a L'Immagine ritrovata Asia Ltd si è rilevata la sussistenza delle fattispecie prevista dall'art. 20, comma 2, lett. b - avendo la società un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

5. La Sezione, all'esito dell'analisi del provvedimento di revisione straordinaria, richiamava l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per superare le criticità evidenziate nell'ambito del previsto provvedimento di razionalizzazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 del tusp.

6. In ordine ai risultati conseguiti in attuazione del provvedimento di razionalizzazione straordinaria, l'Ente ha fornito le relative informazioni all'interno dei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

FATTO E DIRITTO

1. L' art. 20, comma 1, del citato tusp prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

L'operazione di ricognizione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016¹, implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20.

¹ Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del tusp, che "costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018).

Quest'ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in ordine alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, unitamente all'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2017, convertito dalla legge n. 114/2014, e resi disponibili alla struttura del Ministero dell'economia e finanze individuata ai sensi dell'art. 15 del tusp e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'amministrazione deve approvare e trasmettere ai medesimi soggetti una relazione sullo stato di attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

L'adempimento annuale introdotto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche dall'art. 20 del tusp ha trovato applicazione, per la prima volta, nel 2018 con riferimento alle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017. Il controllo sugli atti di revisione delle partecipazioni, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell'art. 20 del tusp, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In proposito, va ricordato che l'art. 147-*quater* del Tuel impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate².

² Lo schema di relazione approvato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delibera 22 luglio 2019, linee guida per il referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018 (Delibera n. 22/SEZAUT/2019/INPR), con riguardo al controllo sugli organismi partecipati (seta sezione), "contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati".

2. Il Comune di Bologna ha predisposto, in adempimento di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 20, i provvedimenti di revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 adottati dal Consiglio comunale, rispettivamente, il 20 dicembre 2018, il 19 dicembre 2019 e il 17 dicembre 2020 e inseriti in un capitolo del Documento unico di programmazione (DUP) dell'Ente.

La deliberazione consiliare n.38 del 20 dicembre 2018 ha approvato il Documento unico di programmazione 2019-2021, sezione strategica e sezione operativa, che, al capitolo 15, contiene lo "Stato di attuazione della Revisione straordinaria delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Bologna e ricognizione ordinaria anno 2018 dell'assetto complessivo delle stesse alla data del 31/12/2017".

La deliberazione n.149 del 19 dicembre 2019 ha approvato il Documento unico di programmazione 2020-2022, sezione strategica e sezione operativa, che al capitolo 17 contiene lo "Stato di attuazione della Revisione straordinaria delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Bologna e ricognizione ordinaria anno 2019 dell'assetto complessivo delle stesse alla data del 31/12/2018".

La deliberazione n.137 del 17 dicembre 2020 ha approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023, sezione strategica e sezione operativa, che al capitolo 16 contiene lo "Stato di attuazione della Revisione straordinaria delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Bologna e ricognizione ordinaria anno 2020 dell'assetto complessivo delle stesse alla data del 31/12/2019".

2.1 I provvedimenti trasmessi dal Comune di Bologna sono formati da schede di analisi predisposte dall'Ente, intestate alle singole società, nelle quali viene anche rendicontato lo stato di avanzamento delle dismissioni/razionalizzazioni approvate in sede di revisione straordinaria e ancora in corso.

Per ogni partecipata vengono riportate la descrizione dell'attività svolta, la verifica dei requisiti previsti all'art.20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e le eventuali azioni da intraprendere.

2.2 In proposito si rileva come i provvedimenti in esame non consentano di valutare la correttezza delle conclusioni inserite nelle singole schede con riferimento al parametro di cui all'art.20, comma 2, lett. f, del tusp, non essendo esplicitato un esame dei costi di funzionamento delle società, presupposto indispensabile per escludere la necessità di contenimento degli stessi.

2.3 Si prende atto che, relativamente alle quattro società che l'Ente qualifica come

controllate³ (Autostazione di Bologna s.r.l., Bologna servizi cimiteriali s.r.l., Centro agro-alimentare di Bologna s.p.a., Società reti e mobilità s.r.l.), il Comune di Bologna, con deliberazione consiliare PG n. 405041/2018, trasmessa anche a questa Sezione, ha approvato l'atto di indirizzo sulle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19, comma 5, del tusp. Il provvedimento è stato aggiornato nel 2019 tramite un nuovo atto approvato con deliberazione consiliare PG n. 436480/2019 del 30 settembre 2019. I menzionati documenti forniscono obiettivi di carattere generale, comuni a tutto il gruppo, e indirizzi specifici per ciascuna partecipata.

Gli indirizzi, che potranno essere rimodulati annualmente all'interno del Documento Unico di programmazione (DUP), dovranno essere recepiti dalle singole società nel *budget* di esercizio (a partire da quello relativo all'anno 2019) e rendicontati nell'ambito della relazione sul governo societario.

Nel perimetro degli organismi destinatari dei predetti provvedimenti non sono, tuttavia, incluse le partecipate indirette controllate tramite Bologna servizi cimiteriali s.r.l. e Fondazione cineteca di Bologna.

Nell'ambito degli indirizzi comuni a tutte le società, per quanto concerne il compenso degli amministratori, l'Ente segnala unicamente il limite massimo di 240.000 euro (lordi). In merito, va tenuto presente che la quantificazione dei compensi per gli amministratori delle società a controllo pubblico è disciplinata dall'art.11, comma 6, del Tusp. La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione di appositi indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce di classificazione di tali società e, per ciascuna fascia, il limite massimo dei compensi da corrispondere agli amministratori. Fino all'emanazione del decreto, ai sensi del comma 7 dell'art.11, vigono le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, secondo le quali il costo annuale sostenuto per i compensi degli

³ Sono escluse la società ATC s.r.l. in liquidazione in quanto la procedura liquidatoria non rende possibile/necessario formulare indirizzi sulle spese di funzionamento e per i medesimi motivi la società Finanziaria Bologna metropolitana s.p.a.

In merito a Lepida s.c.p.a. si rinvia agli indirizzi sono espressi dal socio di maggioranza (Regione Emilia-Romagna). Nel Documento unico di programmazione 2021-2023 (pag.499) viene precisato che "con Delibera di Giunta Regionale n.1779/2019 è stato aggiornato il modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house, tra le quali vi è Lepida. Al fine di razionalizzare il processo di definizione e controllo degli obiettivi del TUEL e del TUSP, evitando l'attribuzione alla società di indirizzi diversificati da parte dei numerosi soci pubblici, l'istruttoria per la definizione degli obiettivi TUEL (art. 147 quater) e TUSP (art. 19) è svolta nell'ambito del Comitato tecnico amministrativo (CTA), di supporto al Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento (CPI), luogo del controllo analogo congiunto di Lepida s.c.p.a. All'interno della cornice definita dal DEFR della Regione sono stati fissati, nell'ambito del CTA e successivamente approvati dal CPI gli obiettivi relativi al contenimento del complesso delle spese di funzionamento per l'anno 2020, poi approvati dalla Giunta Regionale con DGR n.2351 del 22/11/2019. Il CPI del 29 settembre 2020 ha approvato gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento per gli anni 2021 e seguenti, definiti nell'ambito del CTA, di cui si prende atto nella scheda relativa a Lepida scpa".

amministratori delle società controllate, "ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

3. Dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle società detenute dal Comune di Bologna al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, risulta che quest'ultimo era titolare di tredici partecipazioni dirette: Aeroporto G. Marconi di Bologna s.p.a. (3,88 per cento), AFM s.p.a. (15,86 per cento), ATC s.p.a. in liquidazione (59,65 per cento), Autostazione di Bologna s.r.l. (66,89 per cento), Bologna servizi cimiteriali (51 per cento), Centro agro-alimentare di Bologna s.p.a. CAAB (80,04 per cento), Finanziaria Bologna metropolitana s.p.a. in liquidazione (32,83 per cento), Fiere internazionali di Bologna s.p.a. (14,71 per cento), Hera s.p.a. (8,93 per cento), Interporto Bologna s.p.a. (35,10 per cento), Lepida s.c.p.a. (0,0014 per cento), Società reti e mobilità s.r.l. SRM (61,63 per cento), Tper s.p.a. (30,11 per cento). Inoltre, l'Ente era titolare di sei partecipazioni indirette: Bologna servizi funerari s.r.l. (100 per cento), Modernissimo s.r.l. (83,62 per cento), L'Immagine ritrovata s.r.l. (100 per cento), L'Image Retrouvee sas - Parigi (51 per cento), L'Immagine ritrovata ASIA ltd - Hong Kong (51 per cento) e Consorzio Esperienza Energia s.c.a.r.l. (0,16 per cento). Con riferimento a quest'ultima è stato esercitato il diritto di recesso con decorrenza 2019.

4. La Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto segue, escludendo dalla verifica le società Aeroporto G.Marconi s.p.a. e Hera s.p.a. che, in quanto quotate in mercati regolamentati, rientrano nella disciplina del tusp solo se espressamente previsto⁴, nonché la società Tper s.p.a., alla quale si applica la medesima previsione sulla base di quanto prescritto dall'art. 26, comma 5 dello stesso tusp⁵.

4.1 AFM s.p.a

4.1.1 Relativamente alla partecipazione in AFM s.p.a. (15,86 per cento), società di gestione delle farmacie comunali, il Comune di Bologna, già in sede di revisione straordinaria ne ha previsto la dismissione affermando come il mercato sia in grado di assolvere il servizio farmaceutico tramite le numerose farmacie private, rendendo di fatto non necessario l'intervento pubblico. La società manterrà la

⁴ Ai sensi dell'art.1, comma 5, del tusp le disposizioni del medesimo tusp si applicano solo se espressamente previsto alle società quotate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p, nonché alle società da esse controllate.

⁵ Va, comunque, ricordato quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020, secondo la quale "il legislatore [...] non legittima, *tout court*, la partecipazione di un ente pubblico in una società quotata, ma ne subordina la possibilità al rispetto di un predeterminato procedimento (che, per inciso, costituisce uno dei parametri in base ai quali valutare l'adozione di azioni di razionalizzazione)".

gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune come concessionario esterno. Dai piani in esame risulta che nel 2018 sono stati esperiti (congiuntamente agli altri comuni soci) due tentativi di cessione non andati a buon fine, non essendo pervenuta alcuna offerta.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 90781/2019 del 25 febbraio 2019, "tenuto conto che la società svolge comunque un servizio regolato da norme pubblicitiche", viene rinviata la decisione sull'alienazione della partecipazione usufruendo del maggior termine previsto dall'art. 24, comma 5-*bis*, del tusp. Per effetto di tale disposizione, infatti, nel caso di società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente, fino al 31 dicembre 2021 non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno della ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione della partecipazione) del medesimo art. 24 e l'amministrazione è autorizzata a non procedere all'alienazione.

4.1.2 Nel prendere atto di quanto sopra, la Sezione si riserva di valutare gli esiti dell'eventuale futura cessione mediante negoziazione diretta, con particolare riferimento all'analisi della convenienza economica dell'operazione, come espressamente previsto dall'art. 10, comma 2, del tusp, ricordando che nel caso di impossibilità della cessione della quota a terzi a condizioni economicamente convenienti, alla scadenza del menzionato termine di sospensione troverà applicazione la norma sul recesso di cui al citato comma 5.

4.2. ATC s.p.a. in liquidazione

4.2.1 ATC s.p.a., società interamente pubblica⁶, controllata dal Comune di Bologna con una quota del 59,65 per cento, è in liquidazione dal 30 giugno 2014. In seguito al perfezionamento, nel 2012, delle operazioni straordinarie di scissione del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di ATC⁷, la società ha mantenuto, in via transitoria sino al maggio 2014, i servizi afferenti al piano sosta e le attività complementari alla mobilità del Comune di Bologna, nelle more del subentro del soggetto affidatario della gara

⁶ Gli altri soci sono la Città Metropolitana di Bologna (37,15 per cento), la Provincia di Ferrara (1,91 per cento) e il Comune di Ferrara (1,29 per cento).

⁷ Nei piani in esame vengono sinteticamente descritte le vicende societarie che hanno interessato la partecipata: "in data 1 febbraio 2012 si sono perfezionate le operazioni straordinarie, approvate dal Consiglio Comunale in data 28 novembre 2011 (PG 262815/11), relative alla scissione del ramo relativo alla gestione dei servizi di tpl di ATC s.p.a., con beneficiaria la società di nuova costituzione denominata ATC Trasporti s.p.a. e la contestuale fusione di ATC Trasporti s.p.a. con il ramo trasporti di Fer Srl (Fer Trasporti Srl). La società scissa ATC SpA ha mantenuto soltanto la gestione del ramo sosta e dei servizi complementari alla mobilità (gestione contrassegni, car sharing) in via transitoria sino al maggio 2014, nelle more del subentro del soggetto affidatario della gara (TPER SpA) che ha acquistato l'azienda. A seguito di decisione dell'Assemblea dei Soci del 30 giugno 2014 (deliberazione Consiglio Comunale PG n. 228702/2012 del 15.10.2012, O.d.G. 305/2012), la Società è stata posta in liquidazione".

(TPER s.p.a.) che ha acquistato il relativo ramo d'azienda.

4.2.2 Il Comune, nei piani del 2019 e del 2020, si limita ad auspicare la conclusione delle procedure liquidatorie rispettivamente entro il 2020 e il 2021, pur affermando l'impossibilità di stimare tempi certi a causa dei giudizi ancora pendenti. Non vengono forniti ulteriori elementi conoscitivi in merito.

Tali elementi emergono dall'esame dei bilanci della società dove sono riepilogati i contenziosi e le altre "vicende straordinarie" in corso che, secondo quanto riferito, determinano uno stato di incertezza tale da non consentire neppure di ipotizzare una data di chiusura della liquidazione (cfr. bilancio 2019).

Numerose sono le controversie con l'Agenzia delle Entrate, tutte riguardanti la deduzione del costo del personale ai fini della determinazione della base imponibile Irap, c.d. "cuneo fiscale" (anni 2007-2010, 2011, 2012-2014). Queste si collegano anche ad un ulteriore contenzioso nei confronti di Tper⁸ s.p.a. sulla quale, secondo quanto prospettato da ATC s.p.a., in base alle statuizioni dell'atto di scissione graverebbe l'onere economico relativo ai dipendenti del "ramo trasporti", in caso di soccombenza di ATC stessa nelle citate cause tributarie.

Per effetto dei pignoramenti sulle disponibilità finanziarie di ATC eseguiti da Equitalia/Agenzia delle entrate-Riscossione (in seguito al rigetto del ricorso relativo agli avvisi di accertamento Irap da parte della Commissione tributaria regionale) e dal Comune di Bologna⁹ (in relazione alla **sentenza n. 636/2016** della Corte dei conti -Sezione terza giurisdizionale centrale di appello), la società si trova in una situazione di grave carenza di liquidità che "non permette di far fronte agli impegni neppure di gestione ordinaria.

Tra questi anche il conferimento dell'incarico ai legali per procedere per Cassazione impugnando le sentenze riguardanti il cuneo fiscale esercizio 2011. Premesso che il socio Comune di Bologna ha più volte ricordato che per le partecipate in liquidazione la legge esclude ogni forma di soccorso finanziario, il liquidatore, come condiviso anche dal collegio sindacale, avvisa che se in tempi brevi non si concluderanno con esito a favore della liquidazione la causa civile in corso contro Tper o quella tributaria per Cassazione, si vedrà costretto ad avviare provvedimenti risolutivi, anche di tipo concorsuale" (cfr. verbale dell'assemblea dei soci del 1° luglio 2020). Dal che si evince un possibile pregiudizio in danno

⁸ Nel bilancio 2019 risulta iscritto un credito verso Tper di 8.899.426 di euro per rivalsa del debito derivante dall'accertamento Irap di pari importo.

⁹ La sentenza di appello ha determinato in 239.379,65 euro il debito dell'agente contabile ATC (quale concessionario del servizio di sosta a pagamento) nei confronti del Comune di Bologna per gli anni 2008 e 2009 (riducendo l'importo inizialmente quantificato in 6.489.574,27 euro dalla sentenza di primo grado). Il Comune di Bologna ha avviato, con atto del 4 marzo 2019, le procedure esecutive nei confronti della società, procedendo al pignoramento, presso Banca di Bologna, delle disponibilità finanziarie residue (59.152 euro).

delle ragioni della società in liquidazione laddove, in sede giudiziaria, non riuscisse neppure a far fronte al pagamento degli onorari dovuti ai propri difensori.

4.3 Autostazione Bologna s.r.l.

4.3.1 Con riferimento alla partecipazione in Autostazione Bologna s.r.l. controllata dal Comune di Bologna con una quota del 66,89 per cento, nei piani in esame se ne prevede il mantenimento senza interventi. La partecipata, che gestisce per conto del Comune e della Città Metropolitana di Bologna la stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna, secondo l'analisi svolta soddisfa i requisiti di cui all'art.4 del tusp e non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art.20, comma 2.

4.3.2 La società opera secondo il modello *in house providing* e lo statuto contiene la previsione relativa ai limiti di fatturato.

4.3.4 In data 21 maggio 2020 l'assemblea dei soci ha nominato il nuovo organo amministrativo collegiale, la relativa delibera è stata trasmessa alla Sezione ai sensi dell'art.11, comma 3, del tusp.

Un consiglio di amministrazione composto da tre membri viene considerata la configurazione più idonea in relazione alle esigenze di adeguatezza organizzativa nel rispetto del principio del contenimento dei costi. La scelta è motivata in relazione all'esigenza di garantire un'adeguata rappresentanza agli enti soci, inoltre, dalla delibera risulta che la presenza "di competenze e professionalità diversificate nell'organo amministrativo collegiale consente una più efficace ed efficiente gestione, anche in attuazione del controllo analogo congiunto a cui è soggetta la Società e quindi dà garanzia di una *governance* di maggior qualità anche in considerazione dell'avviato percorso di riqualificazione dell'immobile Autostazione". Infine, secondo quanto riferito, l'organo amministrativo collegiale consente la gestione della società tramite una struttura organizzativa molto ridotta, priva di profili dirigenziali. Il costo complessivo del consiglio di amministrazione è pari a 37.500 euro. Viene evidenziato che il compenso da attribuire in caso di opzione per l'amministratore unico, "in ragione della concentrazione di poteri e responsabilità, sarebbe per lo meno pari a tale somma."

4.3.5 La società ha adottato la relazione sul governo societario e il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale previsti dall'art.6, commi 2 e 4, del tusp. Per quanto concerne la relazione sul rischio di crisi aziendale al 31 dicembre 2019, nonostante uno degli indici calcolati (ROE - indice di redditività del capitale proprio) presenti un valore al di sotto della soglia di allerta, il monitoraggio svolto ha indotto l'organo amministrativo a ritenere che sia da escludere il rischio di crisi

in relazione alla società. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp, la società ha predisposto gli strumenti di governo societario indicati nella menzionata relazione.

4.4 Bologna servizi cimiteriali s.r.l.

4.4.1 Relativamente alla partecipazione societaria in Bologna servizi cimiteriali s.r.l., nei piani in esame se ne prevede il mantenimento senza interventi in quanto l'attività svolta è qualificabile come servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. c, del tusp) e non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, comma 2.

4.4.2 La società mista pubblico-privata è controllata dal Comune di Bologna con una quota del 51 per cento e per il residuo 49 per cento del capitale sociale è partecipata da Spv Bologna s.p.a. costituita dalle imprese associate nell' A.T.I. aggiudicataria del procedimento ad evidenza pubblica a doppio oggetto¹⁰.

Bologna servizi cimiteriali s.r.l. è concessionaria per un periodo di trent'anni (con inizio il 1° agosto 2013 e termine il 1° agosto 2043) della gestione dei servizi cimiteriali, necroscopici e crematori dei cimiteri di Bologna. La gara a doppio oggetto prevedeva per Bologna servizi cimiteriali anche la partecipazione totalitaria in una società operante nei servizi funerari e attività connesse (Bologna servizi funerari s.r.l.).

4.4.3 L'assemblea straordinaria dei soci del 27 dicembre 2017 ha approvato alcune modifiche allo statuto societario al fine di adeguarne le previsioni alle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 anche con riferimento alla disciplina dell'organo amministrativo. In tale sede, come risulta dal verbale inviato alla Sezione, il delegato del Comune di Bologna ha illustrato le motivazioni per cui "resterà invariata la composizione collegiale dell'Organo amministrativo della Società. Spiega, in particolare, che da un lato, l'organo collegiale soddisfa l'esigenza di un'effettiva partecipazione operativa del socio privato; dall'altro, il patto parasociale sottoscritto all'esito della gara a doppio oggetto attribuisce al socio privato il diritto di designare un amministratore delegato, che può essere tale solo all'interno di un consiglio di amministrazione."

Le previsioni dell'art. 20 dello statuto (organi di amministrazione) risultano in linea con le prescrizioni dell'art. 11, commi 2 e 3, del tusp, prevedendo

¹⁰ Per quanto concerne gli adempimenti previsti dall'art. 34, commi 20 e 21, del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, in relazione all'affidamento dei servizi pubblici cimiteriali e dei cimiteri del Comune di Bologna alla società Bologna servizi cimiteriali s.r.l., risulta pubblicata la relazione prescritta. Nel documento "si dà atto che gli obblighi tesi ad assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità degli operatori, e a quant'altro previsto nella succitata norma sono stati ottemperati attraverso l'invio all'A.G.C.M. - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - della Deliberazione e relativi allegati di avvio della procedura di selezione adottata dal Consiglio comunale P.G. n. 252389/2011, O.d.g. 121/2011 del 28/11/2011".

alternativamente un organo monocratico o un organo collegiale (composto da tre membri).

Il nuovo consiglio di amministrazione è stato nominato il 30 aprile 2020 e rimarrà in carica per tre anni. In merito, si rileva che la società non ha trasmesso alla Sezione la relativa delibera come prescritto, limitandosi all'invio di un messaggio tramite posta elettronica certificata, di contenuto sostanzialmente identico al precedente virgolettato.

In proposito, si osserva che, ai sensi del citato comma 3, la società a controllo pubblico, ove opti per un organo di controllo collegiale, deve adottare una delibera motivata "con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

Nel caso in esame la delibera di nomina (la medesima che approva il bilancio 2019, reperita tramite il servizio Telemaco infocamere) non contiene alcuna motivazione limitandosi all'individuazione degli amministratori con la conferma dei compensi in essere (10.000 euro per il Presidente del cda, 50.000 per l'amministratore delegato e 5000 per il consigliere).

4.4.4 Si segnala che, ad inizio 2019, l'allora amministratore delegato è stato coinvolto in una indagine giudiziaria concernente la gestione dei servizi di onoranze funebri nella città di Bologna. Il predetto amministratore risultava ricoprire cariche amministrative in altre società che svolgevano l'attività di onoranze funebri oltre ad essere dipendente di un'impresa operante nel medesimo settore. La Sezione, con nota prot. n. 268/2019, ha chiesto al Comune chiarimenti in merito, con particolare riferimento a verifiche preventive e controlli successivi esercitati dall'Amministrazione comunale in ordine al conferimento dell'incarico al suddetto amministratore delegato, nominato dal socio privato Spv Bologna s.p.a. In esito alla predetta nota istruttoria l'Ente ha evidenziato che sul soggetto designato quale amministratore non erano state svolte verifiche preventive e successive in quanto trattandosi "del presidente di una delle società riunite nell'associazione temporanea di impresa aggiudicataria della gara a doppio oggetto per lo svolgimento del servizio pubblico cimiteriale, nonché - all'epoca - vice presidente della società SPV spa, società sorta dall'ATI sopra detta, tutte le verifiche relative erano già state svolte nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ai fini dell'ammissione prima e dell'aggiudicazione poi".

L'Ente ha ritenuto di precisare, inoltre, che lo svolgimento di attività privata dell'amministratore nelle società CIF ed SPV, "oltre a non costituire causa di incompatibilità o conflitto di interessi con l'attività di gestione della società BSC, viceversa rappresenta il fondamento della designazione operata, nell'ambito dei

suoi poteri statutariamente riconosciuti, dal socio privato. Il soggetto aggiudicatario, infatti, era stato ammesso alla gara proprio in quanto le varie componenti dell'ATI assicuravano il possesso dei requisiti richiesti dal bando per la concessione del servizio.". La nota termina con un'elencazione delle varie tipologie di controllo sulle società e sugli amministratori stabilite da diverse fonti normative.

Nel prendere atto di quanto rappresentato dal Comune si osserva che fino all'insorgere dell'inchiesta giudiziaria, la situazione in cui si trovava l'organo amministrativo della società sembrerebbe essersi tradotta in un incremento del "giro d'affari" per le società concorrenti a svantaggio della società Bologna servizi funerari s.r.l., interamente partecipata da Bologna servizi cimiteriali.

Risulta, infatti, che il bilancio 2019 di Bologna servizi funerari s.r.l. si è chiuso con un utile di 519.297 euro, con un aumento di 223.874 euro rispetto all'esercizio 2018 riconducibile, secondo quanto riportato in nota integrativa, all'incremento del numero dei servizi funebri offerti nell'anno (più che proporzionale rispetto alla variazione della mortalità). Ciò, sempre secondo quanto riportato nella medesima nota integrativa, viene collegato anche alla "cessazione dei fenomeni di influenza illecita per l'accaparramento dei funerali da parte di imprese funebri concorrenti" oggetto delle citate vicende giudiziarie.

4.4.5 Sussistono nello statuto le previsioni sulla durata della partecipazione privata e sullo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio di cui all'art.17, comma 3, del tusp.

4.4.6 La società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del tusp e lo specifico programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, comma 2, del tusp. Gli esiti del monitoraggio svolto hanno indotto l'organo amministrativo ad escludere un rischio di crisi aziendale relativo alla società (cfr. Relazione sul governo societario 2019). Risultano, inoltre, predisposti strumenti di governo societario, puntualmente indicati nella menzionata relazione, motivando la scelta di non adottarne ulteriori.

4.5 Centro agro-alimentare di Bologna s.p.a.

4.5.1 All'esito delle ricognizioni viene previsto il mantenimento del Centro agro-alimentare di Bologna s.p.a¹¹, società mista controllata dal Comune con una quota dell'80,04¹² per cento. La compagine sociale è costituita da quattro soci pubblici,

¹¹ L'assemblea straordinaria dei soci del 25 luglio 2018 ha approvato l'eliminazione della forma consortile della società con trasformazione in società per azioni.

¹² Con delibera PGN. 69271/2006 del 31.3.2006 la Giunta del Comune di Bologna ha riconosciuto la sussistenza dell'esercizio di DIREZIONE E COORDINAMENTO nei confronti della Società ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c.

(oltre al Comune di Bologna, CCIAA di Bologna con una quota del 7,57 per cento, Regione Emilia-Romagna con una quota del 6,12 per cento, Città Metropolitana di Bologna con una quota dell'1,54) e da privati (principalmente banche, associazioni di categoria e operatori commerciali). Secondo le analisi svolte nei piani in esame, la società rispetta i vincoli posti dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. a, del tusp (esercizio di un'attività indispensabile alle finalità istituzionali dell'ente nonché produzione di un servizio di interesse generale) essendo stata individuata dal Comune di Bologna quale ente gestore del centro agroalimentare e di tutti i servizi necessari al suo funzionamento¹³ in base alle disposizioni della l.r. n. 1/1998.

4.5.2 L'assemblea straordinaria dei soci del 28 febbraio 2018 ha approvato il nuovo statuto sociale in sostituzione del precedente anche in considerazione del necessario adeguamento alla normativa in materia di partecipazioni pubbliche. Già in sede di esame del provvedimento di revisione straordinaria (delibera n.64/2018/VSGO) si era preso atto della modifica delle previsioni relative all'amministrazione della società in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11. commi 2 e 3, del tusp.

In data 23 maggio 2018, è stato nominato il nuovo organo amministrativo collegiale composto da tre membri. Tale opzione, proposta dal Comune di Bologna in accordo con la Città Metropolitana e accolta positivamente dal resto della compagine sociale, è motivata esclusivamente sulla base della considerazione che la formula dell'organo amministrativo collegiale consente "una migliore istruttoria delle decisioni, garantendo un confronto ed un contraddittorio al proprio interno". La relativa delibera è stata trasmessa alla Sezione soltanto in data 23 ottobre 2019, dopo oltre un anno dalla sua adozione. Si segnala che la Struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto ulteriori elementi al fine di verificare la coerenza dell'atto rispetto al dettato normativo di cui al menzionato art. 11. Con nota indirizzata alla società e trasmessa anche alla Sezione, l'Ente espone le proprie considerazioni in merito, anche al fine di indirizzare la partecipata nella risposta da fornire al Ministero dell'Economia e delle finanze. Viene in particolare precisato che, come previsto dallo statuto, nel caso di amministrazione affidata ad un organo collegiale, il

¹³ Centro agro-alimentare di Bologna s.p.a. ha "in concessione in diritto di superficie a titolo oneroso le aree, di proprietà comunale, nelle quali ha sede il mercato ortofrutticolo; è inoltre proprietaria di aree annesse al Centro, acquisite dal Comune per avviarne la valorizzazione e la cessione con destinazione dei proventi alla realizzazione dell'infrastruttura commerciale e poi al sostegno delle attività del Centro Agroalimentare. Il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato successive modifiche alla convenzione relativa alla concessione delle suddette aree, autorizzando la subconcessione del diritto di superficie su alcune aree e immobili, interessati dal progetto denominato F.I.CO., al fondo PAI."

Comune di Bologna nomina tre o quattro membri (in base alla composizione numerica) mentre un membro viene nominato dai soci di minoranza con l'astensione del Comune. La scelta di un consiglio di amministrazione formato da tre componenti è stata assunta per ragioni di contenimento dei costi, assicurando al contempo che "le decisioni di carattere gestionale, proprie dell'organo amministrativo siano prese in contraddittorio con almeno un componente nominato in assemblea dalle minoranze in seno alla società" espressione sia delle istituzioni pubbliche del territorio che dei soci privati. Da ultimo viene evidenziato il modesto impatto sui costi della società "in quanto il compenso riconosciuto ai due componenti non investiti dell'incarico di Presidente è di euro 4.000 lordi annui per ciascuno".

Successivamente, in data del 25 luglio 2018, l'assemblea straordinaria dei soci ha approvato, fra l'altro, l'affidamento di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione "in relazione alle specifiche competenze dei membri stessi, sempre finalizzate ad attività di valorizzazione della società, per un importo massimo di euro 50.000 annui". In proposito si osserva che l'art.11, comma 9, lett. a, limita (ad un solo amministratore) l'attribuzione di deleghe di gestione da parte del consiglio di amministrazione, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, come peraltro correttamente previsto anche dall'art. 26 dello statuto sociale. In una successiva assemblea (29 maggio 2019) il Comune di Bologna, in accordo con i soci CCIAA di Bologna e Città Metropolitana di Bologna, ha precisato che, per le società a controllo pubblico, la normativa di riferimento non consente deleghe indiscriminate a qualsiasi componente del consiglio di amministrazione e che la previsione di un'ulteriore indennità in relazione a tali deleghe porterebbe a superare il limite di cui all'art. 11, comma 7. Nella medesima assemblea il direttore generale assicura che non è stato dato seguito alle predette determinazioni.

4.5.3 L'assemblea straordinaria dei soci del 25 luglio 2018, già citata al punto precedente, ha approvato la trasformazione¹⁴ da società consortile a società per azioni (e le conseguenti modifiche statutarie) finalizzata all'attuazione di "una strategia di sviluppo aziendale" pur prevedendo la possibilità di mantenere la maggioranza pubblica in caso di aumento del capitale sociale.

Per quanto concerne gli obiettivi di medio termine della società, secondo quanto riferito dal direttore generale durante l'assemblea dei soci del 29 maggio 2019, sono in corso iniziative di collaborazione sempre più stretta con i centri

¹⁴ La trasformazione è stata approvata dopo aver acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna in merito alla compatibilità della vigente normativa regionale in materia.

agroalimentari di Rimini e Parma promosse dalla Regione Emilia-Romagna,¹⁵ oltre ad un processo di internazionalizzazione dell'attività. Risulta, inoltre, avviato un percorso di modifica della compagine sociale con l'ingresso di nuovi soci (privati) e un'ipotesi di quotazione della società.

4.5.4 La società ha adottato la relazione sul governo societario per l'anno 2017 in data 22 gennaio 2019 con notevole ritardo, mentre le relazioni relative agli esercizi 2018 e 2019 risultano pubblicate contestualmente al bilancio di esercizio come prescritto dall'art. 6, comma 4, del tusp.

In proposito si segnala che la corretta implementazione della relazione sul governo societario è stata oggetto di monitoraggio da parte del Comune nell'ambito del Documento unico di programmazione. Da ultimo, nel DUP 2021-2023, in sede di verifica degli obiettivi inseriti nel documento relativo al triennio precedente, viene indicato un grado di raggiungimento del 90 per cento, con riferimento all'obiettivo di adeguare la relazione sul governo societario alle linee guida adottate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Comune di Bologna "integrata da una rappresentazione prospettica dei rischi e dei diversi indici consigliati" e dalla previsione di "un'attività di monitoraggio dei rischi indicati nella relazione soprattutto in considerazione alla responsabilità degli amministratori" ai sensi dell'art.14 del tusp.

Sulla base delle valutazioni effettuate nell'ambito della relazione sul governo societario dell'anno 2019, l'organo amministrativo ritiene sia da escludere il rischio di crisi aziendale; vengono, inoltre, indicati gli strumenti integrativi di governo societario e viene motivata la scelta di non adottarne altri.

4.6 Finanziaria Bologna metropolitana s.p.a. in liquidazione

4.6.1 Finanziaria Bologna metropolitana s.p.a. è una società interamente pubblica partecipata con la medesima quota (32,83 per cento) dal Comune, dalla Città

¹⁵ La Regione Emilia-Romagna, titolare di quote di partecipazione nelle tre società di gestione dei centri agro-alimentari (oltre a Centro agro-alimentare di Bologna s.p.a. Centro Agro-alimentare riminese s.p.a. controllata dal Comune di Rimini e CAL s.p.a. controllata dal Comune di Parma) sia nel piano di razionalizzazione adottato ai sensi della legge n. 190/2014, che nel provvedimento di revisione straordinaria, aveva optato per una dismissione delle stesse. Successivamente, in esito al confronto con gli enti soci, ha modificato le determinazioni assunte in precedenza ritenendo che vi fosse un interesse regionale al mantenimento ed ha promosso protocolli di collaborazione/agggregazione fra le predette società. Un primo schema di protocollo di intenti tra il Comune di Parma, il Comune di Bologna, il Comune di Rimini e la Regione stessa è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 2185/2018 e poi sottoscritto nel mese di gennaio 2019. In seguito, con deliberazione di Giunta regionale n. 504 del 18 maggio 2020 è stato approvato un nuovo protocollo "finalizzato all'obiettivo concreto di predisporre, entro il 31 dicembre 2020, il piano industriale congiunto dei Centri agroalimentari regionali di medio e lungo termine", (cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, deliberazione n. 63/2020/PARI). Dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2003/2020 emerge che, negli ultimi mesi del 2020, si è aggiunta al progetto anche la società di gestione del mercato di Cesena (Filiere ortofrutticola romagnola s.p.a.) ed è stato predisposto da tutte le società coinvolte una bozza di piano industriale comune. L'investimento necessario per la realizzazione del piano è stato quantificato in 5 milioni di euro (coperti in parte dal contenimento dei costi ottenibile anche per effetto dell'agggregazione e in parte da nuovi apporti dei soci).

Metropolitana di Bologna e dalla CCIAA di Bologna, con una quota dell'1 per cento dalla Regione Emilia-Romagna e con una quota dello 0,5 per cento dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Tutti i soci hanno previsto la liquidazione della società previa cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico a BolognaFiere e del ramo d'azienda relativo ai servizi tecnici (con relativi dipendenti) a Ervet s.p.a. (ora Art-ER s.c.p.a. in seguito alla fusione con Aster s.c.p.a.) in attuazione della l.r. n.1/2018.

4.6.2 In seguito al perfezionamento di tali operazioni, l'assemblea dei soci del 31 luglio 2018 ha deliberato lo scioglimento anticipato della società (art.2484 n. 6 c.c.), ponendola in liquidazione con effetto dal 25 settembre 2018 e provvedendo, contestualmente, alla nomina del liquidatore. Nel piano del 2020 l'Ente auspica la conclusione della fase liquidatoria entro il 2021 pur evidenziando che "l'emergenza sanitaria ha comportato un allungamento dei tempi necessari per le procedure ad evidenza pubblica cui occorrerà dar corso per la cessione dei cespiti materiali di FBM."

4.7 Fiere internazionali di Bologna s.p.a. – BolognaFiere

4.7.1 All'esito delle ricognizioni in esame il Comune prevede il mantenimento della partecipazione azionaria in BolognaFiere, confermando le decisioni assunte in sede di revisione straordinaria, in quanto l'attività svolta (gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici) è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7, del tusp. Relativamente agli ulteriori parametri richiesti dall'art. 20, comma 2, l'Ente si limita ad affermarne il rispetto senza fornire alcun elemento conoscitivo con riferimento, in particolare, alla eventuale necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett.f).

4.7.2 Fiere internazionali di Bologna s.p.a. è partecipata dal Comune con una quota del 14,71 per cento e da altri tre soci pubblici CCIAA di Bologna, Città Metropolitana di Bologna e Regione Emilia-Romagna con quote rispettivamente del 14,68 per cento, del 12,85 per cento e dell'11,56 per cento. Nonostante la quota azionaria dei soci pubblici complessivamente considerati sia maggioritaria (53,80 per cento), secondo quanto riferito dal Comune di Bologna non si configura una situazione di controllo condiviso. Nel piano 2020 viene affermato che la formalizzazione di accordi con gli altri soci pubblici in tal senso risulterebbe impraticabile per due ordini di motivi: a) la "forte vocazione commerciale, anche con profili di internazionalità" dell'attività svolta, difficilmente compatibile con i vincoli cui sono soggette le partecipate a controllo pubblico; b) le caratteristiche dei soci pubblici, soggetti portatori di interessi non omogenei "di cui non si

riscontrano orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche fino ad oggi proposte dall'organo amministrativo".

In proposito, va ricordato che già in sede di esame del piano di revisione straordinaria, con riferimento al rilevante aumento di capitale sottoscritto nel 2017 (esclusivamente) dai soci pubblici (con l'eccezione della Città Metropolitana di Bologna¹⁶ che, pur approvando il progetto, non ha aderito per incompatibilità della spesa con i programmi di investimento già approvati), la Sezione aveva osservato come l'operazione fosse indicativa di un orientamento condiviso fra gli stessi in relazione al piano di sviluppo della fiera.

Si evidenzia, inoltre, che in considerazione della partecipazione pubblica maggioritaria la società sarebbe attualmente da considerarsi a controllo pubblico (congiunto) sulla base dell'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte con la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/2019, secondo il quale risulta "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle 'società a controllo pubblico, rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile".

Nella medesima deliberazione, richiamando una recente sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti (n. 16/2019/EL), si legge che il predetto criterio deve essere rivisto "quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-*bis* cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).".

In merito alla partecipazione in BolognaFiere va tenuto presente quanto si può rilevare dai piani di razionalizzazione delle società partecipate del socio Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna. Rinviando, per una

¹⁶ Nel piano di revisione straordinaria della Città Metropolitana di Bologna risulta che la decisione di non esercitare il diritto di opzione connesso all'aumento di capitale di BolognaFiere era riconducibile unicamente all'incompatibilità con i programmi di investimento già approvati "pur condividendo l'operazione prospettata di aumento di capitale sociale e con la consapevolezza della specifica necessità di contribuzione da parte dei soci per sostenere il progetto di rilancio e sviluppo del quartiere fieristico e dell'importanza che la società, perseguendo fini di interesse generale per lo sviluppo economico del territorio, venga gestita in modo economicamente sostenibile, nonché dello sforzo profuso per promuoverla, al fine di rafforzare ulteriormente l'operatività futura della medesima, tenuto conto delle complessive disponibilità di bilancio dell'Ente".

trattazione più dettagliata alla relativa deliberazione 26/2021/VSGO, si segnala quanto segue.

Nel piano adottato nel 2018 detto ente, pur evidenziando, in linea con quanto affermato dal Comune di Bologna, la mancanza di orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche proposte dall'organo amministrativo, riferisce di essersi attivato immediatamente, con le Amministrazioni pubbliche socie, al fine di verificare la possibilità di formalizzare il controllo pubblico congiunto rispetto alla società in accoglimento dei rilievi della Sezione.

Tale iniziativa ha trovato poi riscontro presso la Regione Emilia-Romagna che con nota del 21 dicembre 2018 invitava gli altri soci pubblici ad un incontro "per fare il punto sul ruolo specifico dei soci pubblici, anche ai sensi delle indicazioni della Corte dei Conti che ha individuato la Regione Emilia-Romagna quale soggetto promotore di un percorso di confronto e di condivisione in materia di controllo societario".

La proposta – sempre secondo quanto riferisce nei propri piani la citata Camera di commercio - non ha avuto seguito per l'opposizione del Comune di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna. Il Sindaco del Comune e della Città Metropolitana, con nota datata 31 gennaio 2019, precisava infatti che "i due Enti non detengono una partecipazione di controllo diretto o indiretto su BolognaFiere S.p.a., ai sensi dell'art. 2359 c.c., né un controllo condiviso in base a quanto previsto dall'art. 2, lett. b), d.lgs. n. 175/2016, così come al momento, non si ravvisano le condizioni per la predisposizione di un accordo parasociale tra i soci pubblici".

Al riguardo, occorre considerare anche le rilevanti operazioni in corso che interessano il settore fieristico regionale delineate nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna adottato in data 28 dicembre 2020¹⁷. La Regione precisa, fra l'altro, che è in fase avanzata (dovrebbe concludersi entro maggio 2021) il percorso di aggregazione delle società fieristiche di Bologna e Rimini¹⁸, prospettando una nuova regolamentazione dell'assetto del settore fieristico regionale in relazione ai processi di integrazione in corso e alla necessità di superare le conseguenze economiche negative determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Considerato tale mutato contesto ancora in fase di definizione, anche alla luce della ipotizzata quotazione della società neocostituita derivante dalla fusione dei

¹⁷ Delibera di Giunta regionale n. 2003/2020.

¹⁸ Italian exhibition group s.p.a. (costituita in seguito alla fusione delle società di gestione delle fiere di Rimini e Vicenza), quotata al M.T.A. (mercato telematico azionario) della Borsa Valori di Milano.

due poli fieristici e della conseguente disciplina derogatoria prevista dal tusp, la Sezione non può che sospendere ogni valutazione in relazione alla partecipazione del Comune di Bologna in BolognaFiere S.p.a., riservandosi di esprimersi dopo la definizione del nuovo assetto societario.

4.7.3 Non sono comprese nei piani in esame le numerose partecipazioni detenute da Bolognafiere in quanto, secondo quanto prospettato, non costituiscono partecipazioni indirette per il Comune di Bologna.

4.7.4 Per quanto concerne le statuizioni relative all'organo di amministrazione, attualmente previsto unicamente in forma collegiale (da cinque a nove membri), l'Ente, in esito ai rilievi formulati dalla Sezione (cfr. deliberazione n. 65/2018/VSGO), riferisce di aver richiesto alla società (seppure non soggetta alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del tusp), la riduzione del numero dei componenti ad un massimo di cinque¹⁹.

Al riguardo si osserva che in data 24 giugno 2020 è stato rinnovato il consiglio di amministrazione confermando la composizione numerica precedente (nove membri).

4.8 Interporto di Bologna s.p.a.

4.8.1 Interporto di Bologna s.p.a. è una società mista partecipata da tre soci pubblici che, complessivamente considerati, sono titolari del 58,56 per cento delle azioni: oltre al Comune di Bologna (35,10 per cento), la Città Metropolitana di Bologna (17,56 per cento) e la CCIAA di Bologna (5,90 per cento). Il Comune già nel 2013 (deliberazione consiliare odg 81/2013 del 18 febbraio 2013) aveva autorizzato la cessione del proprio pacchetto azionario, decisione poi riconfermata sia nel piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi dell'art.1, commi 611 e 612 della l. n. 190/2014, sia in sede di revisione straordinaria e anche nei piani in esame in quanto la partecipazione societaria viene ritenuta non riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, del tusp (art.20, comma 2, lett.a). Analoghe determinazioni sono state assunte dalla CCIAA. Il Comune ha esperito alcuni tentativi di cessione del pacchetto azionario non andati a buon fine. Da ultimo nel 2018, con determina dirigenziale PG n. 309050/2018, è stato approvato il bando di gara finalizzato alla vendita congiunta delle azioni anche per conto della Camera di commercio²⁰. La gara è andata deserta. Con

¹⁹ Dal piano di ricognizione ordinaria 2020 della Città Metropolitana di Bologna, risulta che a seguito della formale richiesta inviata dal Sindaco, nella doppia veste di Sindaco metropolitano e del Comune di Bologna, di cui al PG. 7305/2019, allo stato, non si è avuto alcun riscontro.

²⁰ Diverso orientamento è stato assunto dalla Città Metropolitana di Bologna che nel piano di revisione straordinaria e nei piani di revisione periodica (2018, 2019 e 2020) ne ha previsto il mantenimento sulla base dell'art. 4, comma 2, lett. b del d.lgs. 175/2016. Secondo quanto riferito dall'Ente nel piano

deliberazione del Consiglio comunale n. P.G. n. 90781/2019 del 25 febbraio 2019 l'Ente ha deciso di usufruire del maggior termine per la dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 24, comma 5-*bis* del tusp, anche al fine di riacquisire i poteri di socio. Nei provvedimenti del 2019 e del 2020 viene in ogni caso confermata la volontà di procedere alla dismissione nel minor tempo possibile "anche alla luce della futura presentazione da parte della società di un nuovo Piano industriale che potrebbe determinare una nuova valutazione degli *assets* societari e del suo *core business*" rendendo maggiormente "appetibile" la partecipazione sul mercato.". Nel prendere atto di quanto sopra, la Sezione si riserva di valutare gli esiti dell'eventuale futura cessione mediante negoziazione diretta, con particolare riferimento all'analisi della convenienza economica dell'operazione, come espressamente previsto dall'art. 10, comma 2, del tusp, ricordando che, nel caso di impossibilità della cessione della quota a terzi a condizioni economicamente convenienti, alla scadenza del termine di sospensione previsto dall'art. 24, comma 5-*bis*, del tusp troverà l'applicazione la norma sul recesso di cui al precedente comma 5 del medesimo articolo.

4.8.2 Nei provvedimenti di ricognizione ordinaria non sono ricomprese le partecipazioni possedute dalla società Interporto di Bologna s.p.a., in quanto, secondo quanto riferito, non costituirebbero partecipazioni indirette del Comune di Bologna ai sensi dell'art. 2, del tusp. Al riguardo si osserva che, in considerazione della partecipazione pubblica maggioritaria, la società è da considerarsi a controllo pubblico (congiunto) sulla base dell'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte con la citata deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/2019.

Nelle more del perfezionamento della procedura di dismissione, la società è soggetta a tutte le disposizioni che il tusp riserva alle società a controllo pubblico. I piani in esame sono quindi da considerarsi incompleti in quanto non ricomprendono l'analisi delle partecipate indirette possedute tramite Interporto di Bologna s.p.a. Si rileva, inoltre, che in data 27 aprile 2018 è stato nominato un organo amministrativo collegiale composto da tre membri omettendo l'invio alla Sezione della relativa delibera.

4.9. Lepida s.c.p.a.

4.9.1 Con riferimento a Lepida s.c.p.a., partecipata con una quota dello 0,0014 per cento, l'Ente opta per il mantenimento della partecipazione senza alcun

del 2020 "l'interesse al mantenimento della partecipazione è collegato, allo stato, al Tavolo Tecnico Interistituzionale per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per il Polo funzionale Interporto di Bologna nonché al programma degli interventi previsti nell'Accordo Territoriale tuttora in corso di discussione fra gli interessati".

intervento di razionalizzazione a conferma delle determinazioni assunte in sede di revisione straordinaria. La società "ha per oggetto la realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004."

4.9.2 Con decorrenza 1° gennaio 2019 si è perfezionata la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. in Lepida s.p.a.²¹ con contestuale trasformazione di quest'ultima in società consortile per azioni. Attualmente la società, che opera in conformità al modello *in house providing*, è partecipata dalla Regione con una quota del 95,64 per cento e per la parte residua da tutti i comuni e le province dell'Emilia-Romagna, nonché da altre amministrazioni pubbliche, per un totale di 442 soci. Il controllo analogo congiunto è esercitato tramite un organismo di controllo denominato "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" istituito e disciplinato dalla convenzione quadro stipulata dai soci. Nel 2019 è stato aggiornato lo schema di convenzione quadro (della durata di cinque anni) e sono state approvate le conseguenti modifiche allo statuto sociale con riferimento, fra l'altro, alle clausole sulle attribuzioni dell'assemblea dei soci e dell'organo amministrativo che risultano fortemente limitate parallelamente ad un'espansione delle competenze del comitato²².

4-9.3 Dal verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di Lepida s.p.a. del 12 ottobre 2018 trasmesso alla Sezione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del tusp, risulta la decisione di istituire un organo amministrativo collegiale composto da tre membri motivata in considerazione della "numerosità dei soci" e della "varietà degli argomenti che la società deve trattare".

4.9.4 La Sezione, considerata la complessità organizzativa della società, ritiene congrua la motivazione.

4.10 SRM – Società reti e mobilità s.r.l.

4.10.1 Relativamente alla partecipazione in Società reti e mobilità s.r.l., operante in conformità al modello *in house providing* e soggetta a controllo analogo congiunto da parte del Comune di Bologna, titolare di una quota del 61,63 per cento, e della Città Metropolitana di Bologna, titolare di una quota del 38,37 per cento, nei piani in esame se ne prevede il mantenimento senza interventi.

²¹ L'operazione costituisce la fase conclusiva di un percorso di riordino ed aggregazione delle società *in house* della Regione avviato con deliberazione della Giunta regionale n. 924/2015, riconfermato con successivi atti della Giunta regionale e compiutamente delineato con l.r. n. 1 del 16 marzo 2018.

²² Il Comune di Bologna, con deliberazione consigliere PG 90782 del 25 febbraio 2019, ha approvato lo schema di convenzione quadro e successivamente, con deliberazione PG 270609 dell'11 giugno 2019, le conseguenti modifiche allo statuto sociale al fine di renderlo coerente alle previsioni della convenzione sul controllo analogo.

L'Ente qualifica l'attività svolta (agenzia per la mobilità ai sensi dell'art.19 della l.r. n. 30/1998 e degli artt. 25 e ss della l.r. n. 10/2008) come produzione di beni o servizi strumentali ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.d, del tusp. Viene inoltre affermato il rispetto degli ulteriori vincoli posti dall'art. 20, comma 2.

4.10.2 Per quanto concerne il dato del fatturato utile ai fini della verifica del requisito di cui alla lett. d del predetto art. 20, comma 2²³, si segnala che gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, forniscono dettagliate indicazioni sulle voci di conto economico rilevanti anche in relazione all'attività svolta.

Relativamente alle attività produttive di beni e servizi, il fatturato è dato dalla somma delle voci A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni e della voce A5) Altri ricavi e proventi, con la precisazione che "qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione."

Questa specificazione risulta assente con riferimento alla società in esame mentre, secondo quanto emerge dai bilanci esaminati e dagli ulteriori elementi conoscitivi forniti dal Comune di Bologna, i ricavi tipici sono costituiti dai contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna e dagli enti locali del bacino bolognese in quanto Società reti e mobilità s.r.l. svolge la funzione di stazione appaltante del servizio di trasporto pubblico locale ed è titolare del contratto di servizio.

4.10.3 Nel DUP 2019/2021, fra gli obiettivi assegnati dal Comune alla partecipata, vi era l'aumento, per tutto il personale dipendente, delle ore lavorative necessarie per il riconoscimento del buono pasto oltre alla riduzione del valore del buono pasto stesso (12 euro), non in linea con quanto previsto per il personale dipendente del Comune (7 euro). Nel documento relativo al triennio 2020/2022 in sede di rendicontazione viene evidenziato che la società sta procedendo "nei limiti del possibile a quanto richiesto con riferimento alle ore necessarie per la fruizione del buono pasto". L'obiettivo è riconfermato nel DUP 2021-2023.

4.10.4 Lo statuto contiene la previsione relativa ai limiti di fatturato prescritta dall'art. 16, comma 3, del tusp.

4.10.5 L'art. 25 dello statuto prevede la costituzione da parte dei soci di un

²³ L'art. 20, comma 2, lett. d), del tusp, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Comitato di coordinamento con finalità di confronto, consultazione e controllo analogo congiunto in merito alle attività della società. Il comitato delibera all'unanimità. Alle sedute del comitato, oltre ai rappresentanti degli Enti soci o loro delegati, è presente l'amministratore unico. Non è previsto il riconoscimento di alcun compenso ai partecipanti.

4.10.6 SRM ha predisposto la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, del tusp comprensiva dello specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui al comma 2 dell'art. 6. L'amministratore unico, in esito all'attività di monitoraggio, esclude la sussistenza di un rischio di crisi aziendale in relazione alla società (Relazione sul governo societario 2019). Vengono, inoltre, elencati gli strumenti di governo societario integrativi adottati motivando la scelta di non adottarne altri.

4.11 Bologna servizi funerari s.r.l.

4.11.1 Bologna servizi funerari s.r.l. è interamente partecipata da Bologna servizi cimiteriali e, tramite questa, indirettamente dal Comune di Bologna con una quota del 51 per cento. Nei piani in esame se ne prevede il mantenimento senza interventi.

4.11.2 Il Comune riferisce che la Struttura di controllo e monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle finanze con nota del 12 luglio 2018 ha espresso alcune osservazioni in merito al mantenimento della partecipazione deliberato in sede di revisione straordinaria in quanto l'attività svolta non rientrerebbe in alcuna delle attività ammissibili ai sensi dell'art. 4 del tusp. Di conseguenza il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lett. a, del tusp. In risposta il Comune di Bologna ha evidenziato che nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche "adottato con delibera del Consiglio Comunale PG n. 308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017, non è stata prevista la dismissione della partecipazione in quanto la gara a doppio oggetto per l'individuazione del socio privato nella società per la gestione dei cimiteri di Bologna (Bologna Servizi Cimiteriali srl), prevedeva per la società oggetto della procedura, la titolarità di una concessione per la gestione dei servizi cimiteriali, delle attività connesse nonché il servizio di cremazione e la titolarità dell'integrale partecipazione in una società operante nei servizi funerari e nelle attività ad essi connessi (appunto Bologna Servizi Funerari). Il mutamento di tali condizioni contrattuali in costanza dell'affidamento richiederebbe il consenso del concessionario; l'eventuale imposizione da parte del Comune, condurrebbe alla risoluzione del contratto di concessione, alla corresponsione di un indennizzo al

concessionario e alla conseguente interruzione di un servizio pubblico essenziale, che arrecherebbe un grave danno all'interesse pubblico.".

4.11.3 In proposito si ritiene che, a prescindere dalle specificità che caratterizzano la partecipata in esame, come rappresentate dal Comune, la gestione dei servizi funerari tramite una partecipata pubblica possa trovare giustificazione nella misura in cui viene finalizzata alla regolazione del mercato (che vede la presenza di numerosi operatori privati) calmierando le tariffe e in generale riducendo la possibilità di attuare pratiche commerciali scorrette. Ove questo si realizzi, l'attività svolta può essere ricondotta allo svolgimento di un servizio di interesse generale come definito dall'articolo 2, lett. h), del tusp²⁴ e richiamato dall'art. 4, comma 2, lett. a e c.

4.11.4 Le previsioni statutarie che disciplinano la configurazione dell'organo amministrativo non sembrano del tutto allineate alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del tusp, prevedendo alternativamente un organo monocratico o un organo collegiale composto fino a cinque membri. Si prende atto che, attualmente, la società ha nominato un amministratore unico.

4.11.5 Non risulta adottato il provvedimento per il reclutamento del personale di cui all'art. 19, comma 2, del tusp. In proposito l'Ente ha chiarito che la società non ha pubblicato nessuna procedura e non ha effettuato assunzioni da quando è controllata indirettamente dal Comune di Bologna, precisando che in caso di assunzioni sarà seguita la procedura prevista per la controllante (Bologna servizi cimiteriali).

4.11.6 Non sono stati assegnati alla società obiettivi specifici sul contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 19, comma 5, del tusp. In esito ad uno specifico approfondimento istruttorio il Comune si limita ad assicurare il monitoraggio dell'equilibrio "dei conti attraverso l'analisi dei bilanci annuali della società nell'ambito del sistema dei controlli interni" affermando di non aver previsto obiettivi sui costi in considerazione della circostanza che "la società gestisce servizi funerari in regime di libero mercato nell'ambito della convenzione per la gestione dei servizi cimiteriali affidati con gara a doppio oggetto".

4.11.7 In sede istruttoria il Comune ha chiarito che Bologna servizi cimiteriali "ha adottato un programma di rilevazione del rischio d'impresa, del quale dà conto nella relazione sul governo societario, come stabilito dall'art. 6, commi 2 e 4 del

²⁴ h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale.

tusp". Da una verifica sul sito istituzionale risulta pubblicata unicamente la relazione riferita al bilancio dell'esercizio 2016.

4.12 Consorzio esperienza energia s.c.a.r.l.

4.12.1 Relativamente alla partecipazione indiretta, tramite Centro agro-alimentare di Bologna s.p.a., in Consorzio esperienza energia s.c.a.r.l. (0,128 per cento), l'Ente, già in sede di revisione straordinaria, ne aveva previsto la dismissione motivata dal mancato rispetto del vincolo di scopo posto dall'art. 4, comma 1, del tusp.

4.12.2 Il Comune riferisce che, dal 31 dicembre 2019, la partecipazione non è più in essere, avendo la società tramite esercitato il diritto di recesso in data 23 ottobre 2018 (l'art. 16 dello statuto di Consorzio esperienza energia s.c.a.r.l. prevede che i soci possano recedere con un preavviso di almeno 180 giorni e con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla domanda).

Da una recente visura camerale il consorzio viene ancora indicato fra le partecipate di Centro agro-alimentare di Bologna s.p.a.

4.13 Modernissimo s.r.l.

4.13.1 Tramite la Fondazione Cineteca di Bologna l'Ente partecipa, con una quota dell'83,62 per cento,²⁵ alla società Modernissimo s.r.l. costituita il 14 dicembre 2015 per la "riqualificazione e gestione della sala cinematografica 'EX-Arcobaleno', da ridenominare Cinema Modernissimo". Da una recente visura camerale, Modernissimo s.r.l. risulta aver iniziato l'attività (limitatamente al completamento della struttura) solo dal 1° gennaio 2020.

Per quanto concerne il vincolo di scopo di cui all'art. 4, comma 1, del tusp, la partecipata viene qualificata dal Comune di Bologna come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Cineteca²⁶ senza alcun riferimento alle finalità proprie dell'Ente, sebbene l'attività svolta non rientri in nessuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del tusp. Sul punto si invita l'Ente, nella prossima operazione di razionalizzazione, a motivare al riguardo.

4.13.2 Relativamente agli ulteriori requisiti posti dall'art. 20, la società ha conseguito un fatturato nettamente inferiore al limite minimo posto dalla norma

²⁵ Al 31 dicembre 2019 per effetto dell'ingresso di un nuovo socio (Ente mostra internazionale del cinema libero con una quota dello 0,19 per cento) con relativo aumento di capitale la partecipazione della Fondazione cineteca di Bologna si è ridotta all'83,46 per cento. Il terzo socio è Confindustria Emilia Area Centro con una quota del 16,35 per cento.

²⁶ "Con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 2/10/2017 il Comune di Bologna ha deliberato il mantenimento della partecipazione in quanto l'affidamento di servizi di gestione delle sale cinematografiche è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Cineteca di Bologna, finalità che il fondatore Comune di Bologna ha posto alla base della Fondazione stessa, il cui Statuto garantisce piena autonomia all'organo amministrativo per le scelte gestionali" (cfr. piani di ricognizione ordinaria 2018, 2019 e 2020).

di riferimento (74.537 euro nel triennio 2016-2018 e 84.519 euro nel triennio 2017-2019). A tal proposito si segnala inoltre che, a partire dal triennio 2017-2019, cessa il regime transitorio di cui all'art. 26, comma 12-*quinquies*, che ha ridotto a 500.000 euro la soglia di fatturato e trova applicazione il criterio di cui al comma 2, lett. *d*, del citato articolo 20 che fissa il limite a un milione di euro.

4.13.3 Al riguardo la Sezione osserva che nei predetti esercizi la società è da considerarsi di fatto inattiva. Dal verbale dell'assemblea dei soci che approva il bilancio 2019 risulta che non sono ancora stati avviati i lavori di ristrutturazione del Cinema Modernissimo. Questo ha comportato "un conto economico poco movimentato da un lato, e una forte patrimonializzazione e una posizione di liquidità importante dall'altro, condizioni queste ultime che, sommate ai contributi ancora attesi dal MIBAC sul progetto, garantiranno la copertura finanziaria degli oneri di ristrutturazione".

Il Comune, nei piani 2018 e 2019, prevede il mantenimento della società senza alcun intervento. Mentre nel piano 2020 l'analisi svolta, estremamente sintetica e carente nelle motivazioni a supporto delle determinazioni assunte al pari di quella dei piani precedenti, si conclude con un generico invito alla Fondazione Cineteca a "predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione delle proprie partecipate in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs n. 175/2016".

In proposito si rileva che i soggetti tenuti all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del tusp sono le pubbliche amministrazioni²⁷ come definite dall'art. 1, comma 1, lett. *a*, del medesimo testo unico. Sulla base delle disposizioni citate la Fondazione Cineteca non rientra nel perimetro soggettivo del tusp e pertanto non è tenuta ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni, adempimento che la norma pone a carico del Comune di Bologna.

4.13.4 Nonostante la società sia controllata indirettamente dal Comune non è stata inclusa fra le partecipate destinatarie dei provvedimenti sul contenimento dei costi di funzionamento di cui all'art. 19, comma 5, del tusp. Sul punto, l'Ente, in sede istruttoria, ha chiarito che, per quanto riguarda le società detenute dalla Fondazione Cineteca (Modernissimo srl e L'Immagine Ritrovata s.r.l.), l'Amministrazione ha ritenuto di non includerle nei menzionati provvedimenti "in quanto queste svolgono attività di carattere imprenditoriale non inquadrabili né in servizi pubblici, né in servizi strumentali al Comune, ma in attività specialistiche

²⁷ Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

in ambito culturale per le finalità proprie della Fondazione, come affermato nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e rilevabile nelle relative schede”.

4.13.5 Lo statuto prevede che la società sia amministrata da un amministratore unico al quale viene riconosciuto il rimborso spese ed un compenso annuale fisso o variabile (da determinarsi in rapporto agli utili registrati dalla società). In proposito, pur prendendo atto che, dai bilanci 2017, 2018 e 2019, non risultano erogati compensi all’organo amministrativo, si segnala che i compensi degli amministratori, nelle società a controllo pubblico, sono soggetti al limite prescritto dall’art. 11, commi 6 e 7, del tusp.

4.13.6 La società non ha finora adottato la relazione sul governo societario, avendo avviato l’attività “soggetta a rischio d’impresa” nell’esercizio 2020 come precisato dal direttore della Fondazione Cineteca in esito alla specifica richiesta istruttoria della Sezione.

4.14 L’Immagine ritrovata s.r.l.

4.14.1 Relativamente alla società L’Immagine ritrovata s.r.l. partecipata indirettamente dal Comune, tramite la Fondazione Cineteca di Bologna, con una quota totalitaria, nei piani in esame se ne prevede il mantenimento senza interventi.

La partecipata svolge l’attività di restauro, digitalizzazione e conservazione di materiale audiovisivo e cinematografico. Nel piano del 2019 l’Ente, riproponendo le considerazioni svolte in sede di revisione straordinaria, evidenzia che “l’intervento in materia di cinema e di audiovisivo [...] di cui lo Stato detta i principi fondamentali ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, viene considerato attività di rilevante interesse generale che contribuisce alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favorisce la crescita industriale, promuove il turismo e crea occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore. Per questo motivo, l’iniziativa locale di promozione dell’attività cinematografica, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio ad essa relativo, non può che considerarsi esempio del principio costituzionale di sussidiarietà, che sorreggere il sistema pubblico nazionale e ne incrementa la qualità. Una tale considerazione trova conferma nell’art. 27 della l. n. 220/2016 recante ‘Disciplina del cinema e dell’audiovisivo’, che stabilisce il sostegno del MIBACT alle attività della Fondazione Cineteca, di cui si riconosce il valore collettivo di diffusione della cultura.”.

La società viene qualificata come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Cineteca di Bologna, pur rilevando che

l'attività svolta non è riconducibile a nessuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2. Il Comune di Bologna formula le medesime valutazioni anche con riferimento alle due società estere partecipate da L'Immagine ritrovata (analizzate ai punti successivi), che svolgono un'attività analoga a quella della controllante differenziandosi da questa esclusivamente per il mercato di riferimento (Francia e sud est asiatico).

4.14.2 Le disposizioni statutarie che disciplinano la configurazione dell'organo amministrativo consentono al consiglio di amministrazione di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, in violazione del divieto posto dall'art. 11, comma 9, lett. a, del tusp che limita l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore. Relativamente al compenso viene prevista la possibilità di corrispondere somme a titolo di trattamento di fine mandato in violazione del divieto posto dal comma 9, lett.c, di cui all'art. 11 citato.

L'attuale consiglio di amministrazione, composto da tre membri, è stato nominato in data 26 giugno 2020; la relativa delibera non motiva l'opzione per l'organo collegiale (con riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi) come prescritto dall'art.11, comma 3, del tusp. Viene riconosciuto ai componenti dell'organo amministrativo un compenso di 12.000 euro lordi a persona elevabili a 15.000 euro nel caso siano attribuite specifiche deleghe. In proposito, occorre segnalare che, essendo stato rinnovato l'incarico agli amministratori uscenti, si ritiene siano da considerarsi riconfermate le motivazioni poste a base della prima nomina (26 settembre 2018). Dalla relativa delibera emergeva come, il modello organizzativo prescelto, fosse riconducibile "alla molteplicità di competenze necessarie per rispondere alle funzioni ed attività svolte dalla società" e "alla crescente complessità e rilievo che le attività della società stanno assumendo negli anni", consentendo al contempo, di evitare il ricorso a consulenze esterne o a nuove assunzioni.

4.14.3 Nonostante la società sia controllata, indirettamente, dal Comune di Bologna, non è stata inclusa fra le partecipate destinatarie dei provvedimenti sul contenimento dei costi di funzionamento di cui all'art. 19, comma 5, del tusp. In proposito si rinvia alle considerazioni svolte al punto 4.13.2.

4.14.4 Non risulta che la società abbia predisposto la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del tusp. Da ciò discende l'impossibilità di verificare lo specifico programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, comma 2, del tusp, nonché l'eventuale adozione degli strumenti di governo societario elencati nel comma 3 della medesima disposizione.

Secondo quanto riferito in sede istruttoria dal direttore della Fondazione Cineteca "la società L'Immagine Ritrovata ha redatto e adottato un Piano di 'Business Continuity/Continuità Aziendale', applicabile anche alle sue controllate estere"; viene inoltre affermata l'intenzione di prendere in considerazione, con riferimento al bilancio 2020, l'adozione di un modello organico di valutazione del rischio di crisi aziendale.

4.15 L'Image retrouvée sas

4.15.1 Con riferimento alla partecipazione indiretta (51 per cento²⁸) posseduta tramite L'Immagine ritrovata s.r.l., nella società estera L'Image retrouvée sas con sede a Parigi, dall'esame dei piani sembrerebbe doversi desumere che il Comune di Bologna abbia optato per il mantenimento senza interventi.

Per quanto concerne la compatibilità dell'oggetto sociale (attività di restauro e digitalizzazione di materiale originale di film francesi), con le prescrizioni di cui all'art. 4, del tusp, si rinvia alle considerazioni svolte in relazione alla controllante. Già in sede di esame del provvedimento di revisione straordinaria la Sezione aveva rilevato "la carenza della motivazione sul mantenimento sotto il profilo della 'stretta necessità' dello svolgimento all'estero di un'attività da parte di un organismo di pertinenza di un ente territoriale locale.". La medesima criticità si ripropone in relazione a tutti i piani in esame con riferimento sia a L'Image retrouvée sia a L'Immagine Ritrovata ASIA Ltd, analizzata al punto successivo.

4.15.2 L'Ente riferisce di aver ricevuto, in data 12 luglio 2018, una nota dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai dati sul numero dei dipendenti e degli amministratori inseriti nel provvedimento di revisione straordinaria che, secondo quanto osservato, risultavano poco precisi. Il Comune, in esito a tale richiesta, segnala che la società, costituita l'8 marzo 2016, aveva un amministratore e quattro dipendenti al 31 dicembre 2016 (attualmente ha un amministratore e sette dipendenti). Nel provvedimento di revisione straordinaria tali dati non erano stati forniti in quanto richiesti con riferimento all'esercizio 2015, antecedente alla costituzione della società.

4.15.3 Relativamente alla mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 19, comma 5, del tusp e alla mancata predisposizione della relazione sul governo societario e del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui all'art.6, commi 2 e 4, si rinvia alle considerazioni svolte ai punti 4.13.3 e 4.14.4.

²⁸ Titolare della quota residua di capitale (49 per cento), è Simest s.p.a., società del gruppo Cassa depositi e prestiti, che ha per oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane. Simest partecipa con una quota del 49 per cento anche al capitale di L'Immagine ritrovata Asia Ltd.

4.16 L'Immagine ritrovata Asia Ltd (Hong Kong)

4.16.1 Con riferimento alla partecipazione indiretta (51 per cento), posseduta tramite L'Immagine ritrovata s.r.l., nella società estera L'Immagine ritrovata Asia Ltd con sede a Hong Kong, il Comune di Bologna ne prevede il mantenimento senza interventi.

La società, qualificata come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Cineteca di Bologna, opera nel medesimo settore della controllante (restauro e digitalizzazione di materiale originale in relazione a commesse provenienti da Hong Kong e dal Sud Est asiatico). Sul sito del Comune di Bologna, viene chiarito che la legislazione di Hong Kong non prevede l'inserimento, nell'atto costitutivo/statuto, dell'oggetto sociale. Questo è quindi desumibile dal verbale di assemblea dei soci della controllante avente ad oggetto la costituzione della società. In merito al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 4, del tusp, si rinvia alle considerazioni svolte in relazione alla controllante.

4.16.2 Risulta superata la criticità, segnalata dalla Sezione in sede di esame del provvedimento di revisione straordinaria, relativa al mancato rispetto del parametro posto dall'art. 20, comma 2, lett. *b*, (numero degli amministratori superiore a quello dei dipendenti). La composizione dell'organo amministrativo collegiale non è però conforme alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 3, del tusp. Infatti, secondo quanto riferito dal Comune nel piano 2020, la società, con delibera del *Board of Directors* del 31 luglio 2018, ha ridotto a due il numero dei componenti. Dal sito del Comune di Bologna risulta che, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, gli amministratori della società, chiamati *Directors*, sono nominati dai soci e restano in carica fino a revoca esercitabile in qualsiasi momento. Nella medesima sezione del sito viene inoltre segnalato che lo statuto non prevede organi di controllo, precisando che "attualmente la società ha incaricato la società W.K WONG & CO. per l'*audit* di bilancio e la società S&V Secretaries Limited per le funzioni di 'Company Secretary'".

4.16.3 La partecipata rientra nel caso di cui all'art. 20, comma 2, lett. *d*, registrando nel triennio 2017-2019 un fatturato medio pari a 779.559; sicché, il Comune valuterà l'adozione dei conseguenti provvedimenti di razionalizzazione.

4.16.4 A chiusura della scheda di analisi della società l'Ente si limita ad un invito, rivolto alla Fondazione Cineteca, a predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione delle proprie partecipate ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del tusp. In proposito si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 4.13.1.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- rileva le descritte criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 del Comune di Bologna;
- richiama l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per il loro superamento;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Bologna;
- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato nella camera di consiglio del 17 marzo 2021.

Il presidente e relatore
(Marco Pieroni)

Depositata in segreteria nella data di
apposizione della firma del Funzionario preposto.

Il Funzionario preposto
(Roberto Iovinelli)